



OGGETTO: Attuazione dell'art. 14, commi 9 e 10 della legge regionale n. 1/2020 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione".  
Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 790/2016.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 avente per oggetto il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
- la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 2, commi 87-91;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione sociosanitaria;
- la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e in particolare l’articolo 6 “Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale”;
- la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 3, in particolare l’art. 3 recante “Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022”;
- la legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, e in particolare l’articolo 14, commi 9-10;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato dal Consiglio regionale del Lazio in data 24 gennaio 2019 con deliberazione n. 1, e in particolare, le previsioni in materia di compartecipazione

alla quota sociale della Regione Lazio per il sostegno al reddito di soggetti assistiti in RSA o in regime residenziale e semiresidenziale per attività riabilitative;

- il decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. U0008 “Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Commissario ad acta del 9 aprile 2013, n. U00101 “Sistema tariffario e definizione budget 2013 delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR – RSA e Assistenza residenziale intensiva” con il quale sono state determinate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le tariffe delle prestazioni di RSA;
- la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l’altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi compresa l’abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 790 “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018”, con le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 “Direttiva del Segretario Generale – Rimodulazione delle direzioni regionali”;
- la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020, prot. n. 176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

PRESO ATTO che legge regionale n. 7/2014, art. 2 - commi 87 e 88, come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 12/2016, ha disposto che:

- la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale per le RSA e per le strutture riabilitative di mantenimento (comma 1, lett. a);
- i comuni accedono alla compartecipazione regionale sulla base di un modello adottato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni stessi, compiuti gli accertamenti in merito alle dichiarazioni reddituali, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale (comma 1, lett. b);
- che il suddetto modello è necessario per l'erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione (comma 1, lett. b);

CONSIDERATO che, con la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016 n. 790, nello stabilire le modalità attuative dell'art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale n. 12/2016 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento accreditate con il SSR, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di contribuzione regionale, stabilendo:

1. di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento a partire dall'esercizio finanziario 2016;
2. di procedere all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione comunale entro in 31 marzo di ogni anno sulla base dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente;
3. di procedere, a chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni, all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni che saranno conguagliate col successivo atto di riparto;

DATO ATTO che il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", in merito alla compartecipazione alla quota sociale della Regione Lazio per il sostegno al reddito di soggetti assistiti in RSA o in regime residenziale e semiresidenziale per attività riabilitative prevede, al fine di sostenere gli oneri economici a carico degli utenti e delle loro famiglie, che le modalità di

compartecipazione della Regione Lazio alla quota sociale siano annualmente ridefinite in relazione ai seguenti parametri:

- 1) numero pazienti assistiti;
- 2) risorse disponibili;
- 3) numero residenti assistiti nei piccoli comuni;

CONSIDERATO che con legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, commi 9-10 si è provveduto alla modifica dell'art. 2, commi 88 e 88bis della legge regionale n. 7/2014;

PRESO ATTO che, conseguentemente, i commi 88 e 88bis dell'art. 2 della suindicata legge regionale n. 7/2014, come modificati dall'art. 14, commi 9-10 della l.r. n. 1/2020, dispongono che:

- la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 in misura pari al 50 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale. Il contributo regionale è pari al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) (art. 2, comma 88, l.r. n. 7/2014);
- le disposizioni di cui ai commi 87 e 88 si applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche, ove dovuta (art. 2, comma 88bis, l.r. n. 7/2014);

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 10 della sopracitata legge regionale n. 1/2020 stabilisce, altresì che agli oneri derivanti dal comma 9, art. 14 della stessa legge, quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)", la cui autorizzazione di spesa è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione alle nuove disposizioni dettate dalla sopracitata legge regionale n. 1/2020, art. 14, commi 9-10, e di stabilire che:

- a partire dal 1° gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 primo periodo della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente;
- per tutti gli altri comuni restano ferme le precedenti disposizioni e, pertanto, la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dall' art. 14, commi 9-10 della suindicata legge regionale n. 1/2020, occorre provvedere alla modifica della deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 790, avente ad oggetto "Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale";

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la suindicata deliberazione n. 790/2016, come di seguito riportato:

- a) al punto 1 del dispositivo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal 1 gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente";
- b) l'Allegato A alla deliberazione n. 790/2016, recante "Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR", al paragrafo "Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione", al primo capoverso, dopo le parole "La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente" sono aggiunte le seguenti parole: "A partire dal 1 gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del 4.08.2020 n. 545 che, nel finalizzare le risorse regionali da impegnare per gli interventi di carattere sociale e sociosanitario relativi all'esercizio finanziario 2020, ha destinato:

- l'importo di € 23.000.000,00 per il contributo regionale alla spesa di ospitalità sostenuta dai comuni per le RSA e i centri di riabilitazione (art. 6, l.r. n. 12/2016 e DGR n. 790/2016), nell'ambito della Missione 12 – Programma 02 sul capitolo di spesa H41940 (impegno n. 55013/2020);
- l'importo di € 1.700.000,00 per il contributo regionale in favore dei piccoli comuni per le RSA e i centri di riabilitazione (l.r. n. 7/2014, art. 2, c. 88, l.r. n. 1/2020) nell'ambito della Missione 12 – Programma 02 sul capitolo di spesa H41922 (impegno n.55028/2020);

CONSIDERATO che la Regione, conformemente a quanto disposto dal comma 88ter, art. 2 della l.r. n. 7/2014, a partire dall'esercizio finanziario 2016 procede all'erogazione ai comuni dell'acconto del contributo regionale per le spese relative alla compartecipazione in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento, sulla base degli importi certificati dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente;

PRESO ATTO che, pertanto, il suindicato procedimento di contribuzione regionale rende fisiologica la formazione – a seguito dell'assegnazione definitiva del contributo regionale

effettivamente spettante ai comuni per ciascuna annualità – di importi residui che risultano erogati in eccesso in favore dei comuni stessi a titolo di acconto;

CONSIDERATO che la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha, conseguentemente, provveduto ad attestare gli importi residui che risultano erogati in eccesso in favore dei comuni per l’anno 2018 per le spese RSA e strutture riabilitative di mantenimento rispettivamente con determinazioni di assegnazione definitiva n. G17922/2019 e n. G18028/2019;

CONSIDERATO che gli importi residui attestati dalla Regione con le suindicate determinazioni si trovano attualmente nella disponibilità finanziaria dei comuni del Lazio;

RITENUTO opportuno, in considerazione della onerosità dell’impegno finanziario che grava sui comuni per la compartecipazione alle suindicate spese, di autorizzare i comuni all’impiego delle risorse residue erogate in eccesso per la compartecipazione in favore degli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l’esercizio finanziario 2018 – attestate con le suindicate determinazioni dirigenziali n. G17922/2019 (RSA) e n. G18028/2019 (strutture riabilitative di mantenimento) – per le medesime tipologie di spesa da sostenere nell’esercizio finanziario 2020, e comunque nei limiti della normativa vigente;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di dare attuazione alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 1/2020, art. 14, commi 9-10, stabilendo che:
  - a partire dal 1° gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2 primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale per le spese relative alla quota sociale in favore degli ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento è pari al 70% della quota complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente;
  - per tutti gli altri comuni restano ferme le precedenti disposizioni e, pertanto, la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente;
2. di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 790/2016, come di seguito riportato:
  - al punto 1 del dispositivo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A partire dal 1° gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente”;
  - l’Allegato A alla deliberazione n. 790/2016, recante “Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie

assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR”, al paragrafo “Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione”, al primo capoverso, dopo le parole “La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente” sono aggiunte le seguenti parole: “A partire dal 1 gennaio 2020 per i piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente”;

3. di autorizzare i comuni all’impiego delle risorse residue erogate in eccesso per la compartecipazione in favore degli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l’esercizio finanziario 2018 – attestate con le suindicate determinazioni dirigenziali n. G17922/2019 (RSA) e n. G18028/2019 (strutture riabilitative di mantenimento) – per le medesime tipologie di spesa da sostenere nell’esercizio finanziario 2020, e comunque nei limiti della normativa vigente.

La direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su [www.regione.lazio.it/politichesociali](http://www.regione.lazio.it/politichesociali).

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*